

Egregio. Ministro delle infrastrutture e trasporti
On. Matteo Salvini

e.pc. Vice Ministro On. Galeazzo Bignami

Vice Ministro On. Edoardo Rixi

OGGETTO:

Vostra nota protocollo 218562 del 28.09.2023 per problematiche applicazione del segnale TAXI.

Il 28.09.2023 la Direzione Generale per la Motorizzazione e per i servizi in materia di trasporti e navigazione , ha prodotto una nota esplicativa sull'applicazione del segnale Taxi.

Nella nota, si intende fare chiarezza in merito all'installazione del segnale TAXI posto sul tetto delle autopubbliche in servizio, riproponendo un articolo del regolamento di attuazione appartenente al vecchio codice della strada, ovvero l'articolo 227 del DPR 30/6/59 n 420.

Con la presente vorremmo segnalare a questa Direzione che il predetto Decreto 420, è stato integralmente sostituito dal D.lgs. 285/1992 , così come disposto dall'art.231 dello stesso, e che detta normativa regolamentare è altresì stata ampiamente superata dallo sviluppo della tecnologia in campo automobilistico, sia per il numero dei trasportati (nella disposizione regolamentare si parla ancora di numero massimo di 5 persone a veicolo, mentre i veicoli classificati M1 per il servizio da piazza ne prevedono fino a 9),

Sia per le attrezzature di bordo (si citano ancora i sedili reclinabili in avanti e i separatori tra passeggeri e conducente, in disuso dagli anni 70, sia per ragioni di sicurezza che di praticità).

Le norme che disponevano dell'inamovibilità del segnale luminoso taxi risultano contrarie o incompatibili con le norme in vigore nel codice vigente (vedi comma 2 art 231 D.lgs 285/1992) anche per i seguenti motivi:

1) Ai sensi dell'art. 14, c. 6, del d.lgs. n. 422/1997, è consentito l'uso proprio, fuori servizio delle autovetture adibite al servizio taxi e l'obbligo dell'esposizione del segnale luminoso TAXI non sussiste quando si fa uso privato dello stesso.

2) Molte autovetture già immatricolate a TAXI sono dotate di tetti in vetro o tetti apribili, che non permettono l'installazione con foratura della carrozzeria di segnali inamovibili.

3) Alcuni modelli sono anche dotati di Air-Bag a tendina frontale, installati sotto la parte anteriore del tetto dei veicoli, che non permettono manomissioni di alcun genere.

4) il Decreto semplificazione del 2020, ha concesso l'immatricolazione di autopubbliche con contratto di noleggio a lungo termine , ovvero con contratti vincolanti all'impegno di non manomettere in alcun modo le caratteristiche dei veicoli, quindi vietando espressamente la foratura di ogni parte del veicolo, pena la decadenza del contratto stesso.

5) Da ormai alcuni anni sono in commercio segnali luminosi applicati con magneti o altri supporti che aderiscono perfettamente alla carrozzeria e che sono già stati omologati con marchio CE. Tali segnali sono già stati utilizzati e in dotazione delle autopubbliche dal 2014.

In ragione di quanto esposto chiediamo l'annullamento della nota in oggetto , in subordine una riscrittura della stessa che tenga conto di quanto da noi espresso .

In forma esemplificativa riportiamo quanto disposto dall'art 24 del vigente regolamento di bacino aeroportuale lombardo sul tema, in vigore dal 2014.

Art 24 caratteristiche specifiche vetture adibite a servizio taxi.

.....

“c) portare sul tetto apposito segnale luminoso con la dicitura "TAXI" che deve essere posizionato obbligatoriamente durante lo svolgimento del servizio, applicato direttamente alla carrozzeria e collocato nella parte anteriore del tetto della vettura. Il segnale luminoso deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. La Giunta Regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e tenendo conto delle indicazioni seguenti, può definire la tipologia, le dimensioni minime e massime e le modalità di esposizione del segnale luminoso TAXI:

c.1 il dispositivo deve essere omologato secondo le disposizioni tecniche vigenti in materia;

c.2 durante lo svolgimento del servizio, il segnale deve indicare alternativamente lo stato del taxi in posizione di LIBERO (con la scritta accesa) o OCCUPATO (con la scritta spenta), rilevando lo stato di servizio del veicolo direttamente dalla corrispondente posizione del tassametro installato sullo stesso. A tale scopo, il collegamento tra il tassametro ed il segnale luminoso non può essere in alcun modo interrotto;

c.3 il segnale può essere provvisto di indicatori supplementari, di colori differenti, finalizzati ed evidenziare sia lo stato LIBERO/OCCUPATO sia la tariffa o lo stato tariffario in uso;

c.4 il segnale può essere applicato in modo inamovibile o asportabile (con placca magnetica). Nella prima ipotesi deve essere in posizione centrale, nella seconda in posizione laterale perpendicolare al posto guida.”.....omissis.

Le Associazioni e rappresentanze di Categoria Taxi, firmatarie della presente, Chiedono con la presente un vostro intervento **URGENTISSIMO**, per evitare gravi difficoltà nell'immatricolazione delle nuove autopubbliche, nonché successivi controlli periodici di revisioni annuali, per le autopubbliche già dotate di segnali TAXI, omologati ma non attinenti alla vostra ultima nota.

Cordiali Saluti.

TAM, SATaM, UNIONE ARTIGIANI, CLAAI, FITA-CNA Lombardia, CTM Malpensa, Federtaxi CISAL.